

**INTEGRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LOCALITA' CASTELFERRETTI
(AN) VIA GIORDANO BRUNO N. 82.**

Premesso che:

- In data 09/12/1997 è stato sottoscritto un contratto di locazione per un'immobile sito in località Castelferretti (An), Via G. Bruno, 82 per una superficie di circa mq. 149,00 di proprietà Liuti Graziella e Wlosick Paola, da destinare a Distretto Sanitario;
- Il termine di tale contratto, conteggiando i rinnovi taciti, è fissato per il 30/09/2015;
- In ottemperanza a quanto stabilito nel D.L. 06/07/2012 n° 95, coordinato con la Legge di conversione 07/08/2012 n° 135, per il contenimento della spesa pubblica, con nota prot. 133773/ANATP del 14/11/2012, il Responsabile dell'U.O. Attività Tecniche e Patrimonio – Area Vasta 2 – sede di Ancona – ha chiesto, al locatore della U.I. , la disponibilità a rinegoziare il canone di locazione;
- Con nota del 27/12/2012, prot. entrata n° 0150671 di pari data, il locatore ha proposto, in cambio della riduzione del canone attualmente corrisposto, di offrire un immobile adiacente, censito al NCEU al Foglio 22 Part. 42 della superficie di circa mq. 61,00 di proprietà dei Sigg.ri Quercetti Lanfranco e Quercetti Luigi, coniugi rispettivamente delle Sigg.re Liuti Graziella e Wlosick Paola;

Considerato che tale proposta sarebbe in grado di sanare la problematica esistente della ubicazione del Servizio Umee/Umea il quale, già ubicato nel vecchio Presidio di Via Pergoli, a seguito della dichiarazione di inagibilità di tale Presidio, non ha trovato ubicazione in altri Presidi messi a disposizione dal Comune di Falconara M.ma;

Considerato altresì che già nella determina n° 286/Asur/DG del 08/04/2011 si dava atto che il servizio Umee/Umea doveva essere allocato presso l'attuale Distretto di Via G. Bruno, previo ampliamento del contratto stesso per un'incremento di spesa non superiore ad € 5.000,00 annui;

Vista la nota prot. 0021875 del 16/10/2013 a firma Direttore Generale Asur, con la quale, preso atto delle intercorse corrispondenze ed in modo particolare della nota prot. 234362 del 19/03/2013 a firma del Resp. U.O. Attività Tecniche e Patrimonio e prot. 63832 del 27/05/2013 a firma del Coordinatore Umee, autorizza ad attivare le procedure necessarie al fine di procedere all'ampliamento del contratto di locazione come prospettato;

Ritenuto, quindi, conveniente per l'Azienda procedere all'integrazione del contratto di cui all'oggetto, con il presente atto:

TRA

Le Sigg.re Liuti Graziella, C.F. LTIGZL42L52A271P, Wlosick Paola, C.F. WLSPLA51L451608L,
Quercetti Lanfranco, C.F. _____, Quercetti Luigi, C.F. _____

– nella loro qualità di locatori;

E

L'Asur – Area Vasta 2 – sede Ancona, in persona _____

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il presente contratto integra completamente il contratto del 09/12/1997 reg. in Ancona il 22/12/1997 al n° 7895;

Art.2

Le Sigg.re Liuti Graziella e Wlosick Paola, I Sigg.ri Quercetti Lanfranco e Quercetti Luigi concedono in locazione gli immobili siti in Via G. Bruno, 82 in località Castelferretti (An) censiti al NCEU al Foglio 22 Mappale 451 sub. 45 (della superficie di circa mq. 149,00) e sub. 42 (della superficie di circa mq. 61,00);

Art. 3

L'Asur – Area Vasta 2 – sede di Ancona – dichiara che l'immobile censito al Subalterno 45 manterrà la destinazione di Distretto Sanitario, mentre l'immobile censito al Subalterno 42 sarà destinato ad ospitare il Servizio Umee/Umea;

Art. 4

La scadenza della locazione rimarrà invariata al 30/09/2015, salva la possibilità dell'Asur – Area Vasta 2 – sede di Ancona, di recedere anticipatamente dal contratto, concedendo preavviso di almeno sei mesi mediante raccomandata a.r.;

Art. 5

Il canone annuo di locazione rimane stabilito in € 9.998,12 e per effetto della legge di conversione n° 135 del 07/08/2012 non subirà aumenti Istat fino al 31/12/2014;

Art. 6

Viene esclusa la possibilità da parte del conduttore di sublocare l'immobile;

Art. 7

Rimangono a carico del conduttore le spese riguardanti il consumo dell'acqua, luce, riscaldamento, oltre agli oneri condominiali, se dovuti, in base alla ripartizione millesimale.

Rimangono a carico dei locatori le spese di Amministrazione, di manutenzione straordinaria, gli interventi per la messa a norma degli impianti;

Art. 8

I locatori provvederanno alla registrazione del contratto, e potranno richiedere al conduttore, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato, il 50% della spesa;

Art. 9

Per quanto non previsto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia di locazione ad uso non abitativo.

Ancona, lì

Per il Conduttore

Per i Locatori